


SPAZIO FISCALE

Prontuario n.3 del 15/04/2019


GUIDA AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

Grazie all'implementazione del portale "Fatture e Corrispettivi" che contiene, ora, una sezione appositamente dedicata allo scopo e con l'istituzione, dei codici tributo per il versamento tramite i modelli "F24" o "F24 Enti pubblici", è possibile procedere al pagamento dell'imposta di bollo dovuta sulla base delle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio nel primo trimestre del 2019.


In pochi click, i contribuenti dopo aver effettuato l'accesso nel portale "Fatture e Corrispettivi", (tramite le proprie credenziali Fisconline o Entratel, un identificativo SPID o tramite la Carta nazionale dei servizi), possono accedere alla sezione "Home Consultazione" e procedere al pagamento selezionando la voce di menu "Pagamento imposta di bollo".



Fase 1: "Selezionare la voce Fatture elettroniche e altri dati IVA"



Fase 2: "Selezionare la voce Pagamento imposta di bollo"



Fase 3: "Procedere con il pagamento"

Nella sua totalità, il sistema consente di:

- visualizzare i dettagli dell'imposta dovuta relazione al trimestre di riferimento, per ciascuna delle partite IVA che sono associate al soggetto, in qualità di cedente, e pone in evidenza il numero di documenti emessi (consegnati o messi a disposizione nel trimestre di riferimento) e il totale dell'imposta calcolata come somma dei valori indicati nelle singole fatture;
- modificare il numero di documenti, rispetto a quello proposto dal servizio. In tal caso il sistema procederà al calcolo dell'importo sulla base dell'ammontare dichiarato dall'utente, moltiplicato per l'imposta dovuta per ciascun documento (2 euro);
- procedere al pagamento una volta definito l'importo. Il portale proporrà una mascherina
 contenente la partita IVA e il codice fiscale del soggetto passivo, l'anno e il trimestre di
 riferimento, il numero di documenti emessi e il totale dell'imposta riportata sui
 documenti, ma, anche, il numero dei documenti dichiarati e l'imposta di bollo calcolata
 sulla base degli stessi.

A proposito di pagamento, va sottolineato che il contribuente potrà scegliere se procedere al pagamento mediante addebito su conto corrente bancario o tramite "F24" o "F24EP".

Nel primo caso sarà necessario inserire l'IBAN, confermando che il conto è intestato al codice fiscale del cedente. Sarà, quindi, possibile inoltrare il pagamento (accedendo a una schermata riepilogativa) e confermare lo stesso, cliccando sull'apposito pulsante.

Dopo che il sistema avrà effettuato i controlli sulla correttezza formale dell'IBAN, al contribuente sarà consegnata una prima ricevuta a conferma del fatto che la richiesta di pagamento è stata inoltrata. Successivamente ne verrà rilasciata una seconda, attestante l'avvenuto pagamento o l'esito negativo dello stesso. In alternativa all'addebito sul conto corrente, è possibile procedere al versamento a mezzo modello "F24" o "F24EP", stampando il modello precompilato predisposto dal sistema.

In alternativa all'addebito sul conto corrente, è possibile procedere al versamento a mezzo modello "F24" o "F24EP", stampando il modello precompilato predisposto dal sistema.

A tal proposito, sono stati istituiti i codici tributo che consentono il pagamento dell'imposta di bollo (ex art. 6 del DM 17 giugno 2014), distinti in relazione al periodo di competenza:

"2521" per il primo trimestre, "2522" per il secondo, "2523" per il terzo e "2524" per il quarto.

Nel modello "F24" i suddetti codici sono esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme riportate nella colonna "Importi a debito versati", con indicazione dell'anno cui il versamento si riferisce nel campo "anno di riferimento".

Quanto al modello "F24 Enti pubblici", dovrà essere indicato il valore "F", nel campo "sezione" e l'anno cui si riferisce il versamento nel campo "riferimento B".

BOLLO FATTURA ELETTRONICA 2019: QUANDO È OBBLIGATORIA?

Ricordiamo, infine, che il bollo sulle fatture è obbligatorio se l'importo complessivo è **superiore** ad € 77,47 e si applica su:

- operazioni escluse dall'applicazione dell'iva, art. 15 del DPR 633/1972;
- operazioni esenti art. 10 del DPR 633/1972;
- operazioni fuori campo iva per carenza del presupposto soggettivo, oggettivo o territoriale;
- operazioni non imponibili relative ad operazioni assimilate alle esportazioni, ai servizi internazionali, ai servizi connessi agli scambi internazionali, le cessioni agli esportatori abituali o esportazioni indiretti;
- fatture dei regimi dei minimi e fattura regime forfettario che non comportano addebito IVA.